

Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, ci siamo

- Punto norme
- Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione antincendio dei progetti
- Prevenzione incendi, impianti di stoccaggio rifiuti in regola dal 9 novembre prossimo

2022

SETTEMBRE
OTTOBRE



NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI SUI LUOGHI DI LAVORO, CI SIAMO: COME GESTIRE I PRIMI ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE

Le azioni da fare nel normale esercizio dell'attività e nei casi di emergenza: l'attenzione alle disabilità, la formazione e i controlli (in attesa delle altre regole che scattano dal 29 ottobre)
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 4 ottobre 2022)

22

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN REGOLA DAL 9 NOVEMBRE PROSSIMO

Squadra di emergenza sempre presente. Conto alla rovescia per le norme pubblicate in Gazzetta l'11 agosto. Applicazione sia per i nuovi impianti sia per quelli esistenti
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 agosto 2022)

25

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

27

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

29

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

33

L'ESPERTO RISPONDE

34

Chiuso in redazione: 11 ottobre 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ Delitti web, incendi e rapine superano i livelli pre-Covid

Reati in calo, ma delitti informatici, incendi e aggressioni superano i livelli pre-Covid. È questo uno dei trend che emerge dalle statistiche sulla criminalità del primo semestre 2022, estratte dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno per il Sole 24 Ore del Lunedì, confrontate con quelle degli anni precedenti.

Si tratta di dati non ancora consolidati, ma che mettono in luce come sta cambiando il crimine nel nostro Paese dopo la pandemia. Una fotografia con cui dovrà fare i conti anche il nuovo governo della coalizione di centrodestra, che tanto ha insistito sulla sicurezza in campagna elettorale.

Calo dell'8,7% rispetto al 2019

I dati sui delitti commessi e denunciati nei primi sei mesi dell'anno confermano la progressiva contrazione, in corso già da alcuni anni: gli illeciti rilevati nel 2022 dalle forze di Polizia, nonostante una ripresa su base annua del 7%, sono complessivamente in calo dell'8,7% rispetto allo stesso periodo 2019. I dati, dunque, certificano un trend ancora in discesa, al netto della frenata inferta dalle restrizioni anti-Covid, che nel 2020 hanno ridotto ai minimi termini furti e rapine.

La ripresa dei movimenti e dell'economia si è riflessa anche sulle statistiche criminali: i furti nei primi sei mesi del 2022 sono tornati a salire del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma si confermano in calo (-16%) se confrontati con lo stesso semestre del 2019. In particolare, la diminuzione risulta del 25% per i furti in abitazione e del 18% per quelli negli esercizi commerciali.

Continua la discesa anche di altre forme di reato, come le denunce per violazione della proprietà intellettuale e le rapine in banca (rispettivamente in calo del 58,5% e 49,7% sul 2019, con appena 103 e 73 episodi nel primo semestre). Emergono, inoltre, meno episodi di riciclaggio e impiego di denaro sporco e meno associazioni per delinquere o di tipo mafioso. In calo nel 2022 anche le contraffazioni di marchi e prodotti industriali, così come i reati legati agli stupefacenti.

Come cambia la criminalità

«Tralasciando il 2020, che non può essere considerato significativo per valutare l'andamento della delittuosità, anche nel 2022 si conferma il progressivo decremento degli illeciti in corso dal 2013», afferma il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale del dipartimento di Pubblica sicurezza. Basta pensare che gli omicidi volontari sono scesi a 304 nel 2021, un decimo rispetto agli oltre 3mila rilevati a inizio anni Novanta.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



L'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture, ad esempio quelle dei servizi bancari, ha poi cambiato le forme di criminalità. «Le rapine in banca sono quasi scomparse - commenta Rizzi -, ma i crimini online sono in netto aumento. La realtà virtuale, in pratica, è diventata più dinamica di quella reale. Se prima mettevamo le sbarre alle finestre contro i furti in casa, oggi cambiamo il router di casa per evitare le intrusioni».

I reati in controtendenza

Alcune tipologie di reato, infatti, sono in controtendenza: diventano più frequenti, tornano ai livelli del 2019, in alcuni casi superandoli. Innanzitutto, il crimine online raddoppia (+100% i delitti informatici, con una media di 84 illeciti denunciati al giorno nel primo semestre) e le truffe informatiche, nonostante un primo segnale di flessione nel 2022, risultano in crescita del 18% sul 2019.

Inoltre, il boom del digitale, alimentato durante la pandemia da didattica a distanza e lavoro da casa, ha spinto gli attacchi ransomware in Italia, che vengono classificati all'interno delle estorsioni (+23% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019). «Per aziende oppure ospedali sono diventati attacchi sempre più frequenti che paralizzano l'attività, in cambio di denaro», spiega il vicedirettore generale del dipartimento di Pubblica sicurezza.

Continuano a crescere anche le denunce di violenza sessuale: 2.798 episodi nel primo semestre, rispetto ai 2.254 segnalati nel 2019 (+24%), con un incremento del 14% anche di quelle a danno di minori di 14 anni. «Il trend riflette la propensione alla denuncia da parte delle donne, cresciuta grazie a una maggiore sensibilità sociale verso questo tipo di violenze. Ha contribuito anche l'approvazione del Codice rosso e l'estensione normativa delle condotte che configurano questo tipo di reato, alcune ad esempio in altri Paesi vengono definite come atti di libidine».

Rispetto al 2019, infine, nel 2022 emerge l'aumento di incendi (+18%) e danneggiamenti seguiti da incendio (7,1%) e degli episodi di contrabbando (7,7%). «Questi crimini andranno monitorati da esperti, mentre sul territorio bisognerà osservare con attenzione il trend delle rapine in pubblica via e degli scippi con strappo che sembrano tornati ai livelli pre-Covid», conclude Rizzi. Le prime sono in aumento del 13% rispetto al 2019 (+1,2% le rapine in generale) e i furti con strappo del 2,8 per cento

(Marta Casadei, Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Primo Piano", 3 ottobre 2022)

■ In Europa la siccità peggiore da 500 anni

Secondo gli esperti della Commissione europea, l'attuale siccità sembra essere la peggiore da almeno 500 anni. I dati definitivi a fine stagione confermeranno questa valutazione preliminare. «Il 47% dell'Ue è ancora in condizioni di allerta siccità»: le precipitazioni sono state inferiori al solito e l'umidità del suolo è carente. Mentre nel 17% del territorio europeo «la vegetazione e le colture mostrano gli effetti negativi della siccità» (...). È quanto riferisce il rapporto mensile della Commissione Ue "Siccità in Europa" di agosto. «Nel complesso il 64% dell'Europa è in allarme, il che contribuisce anche a diffondere ampiamente le aree di pericolo di incendio in tutta l'Ue», si legge nel report realizzato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione, che costituisce un aggiornamento della valutazione della situazione di siccità in Europa sulla base dei dati e delle analisi di tutti i paesi Ue. «La combinazione di una grave siccità e ondate di caldo ha creato uno stress senza precedenti sui livelli dell'acqua in tutta l'Ue. Attualmente stiamo notando una stagione degli incendi sensibilmente al di sopra della media e un impatto importante



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



sulla produzione delle colture», ha detto la commissaria Ue per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel: «Il cambiamento climatico è ogni anno più evidente»
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Economia e politica internazionale”, 24 agosto 2022)

■ **Trasporti: accordo Mims-Enea-Ingv per monitoraggio infrastrutture critiche**

L'Italia sarà il primo Paese in Europa ad avere un sistema integrato di monitoraggio del rischio delle infrastrutture critiche, grazie a un accordo tra Enea, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). E' quanto prevede il protocollo di intesa firmato oggi dal direttore generale per Digitalizzazione, Sistemi Informativi e Statistici del Mims, Mario Nobile, dal presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce e dal presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni.

L'obiettivo è mettere in campo le tecnologie più avanzate per rafforzare la sicurezza di strade e ferrovie del nostro Paese e garantire la continuità delle infrastrutture nazionali e dei servizi di trasporto, mobilità e logistica in caso di incendi e di eventi naturali estremi, come terremoti e inondazioni, in linea con il programma internazionale Eisac.it (European Infrastructure Simulation and Analysis Centre), che Enea e Ingv stanno implementando nel nostro Paese. Nell'ambito dell'accordo con il Mims, Enea e Ingv lavoreranno a stretto contatto con Anas e Rfi e con gli operatori privati in regime di concessione, per migliorare il livello di conoscenza e di controllo delle opere pubbliche e delle reti stradali e ferroviarie e costituire un patrimonio unico di informazioni che saranno messe a disposizione dei gestori delle infrastrutture per prevenire incidenti e danni da usura. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo di intesa. 'Innovazione e digitalizzazione sono valide alleate per creare un sistema infrastrutturale che sia sempre più sicuro - ha affermato -.

In questo caso parliamo non solo di infrastrutture tradizionali, ma di una vera e propria info-struttura che permetterà, anche attraverso i dati di proseguire sulla strada della resilienza, non solo rispetto agli eventi naturali estremi, ma anche nell'ottica della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, su cui il ministero ha posto una grande attenzione negli ultimi mesi'.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 4 agosto 2022)

■ **Trasporti: Fs: intesa con i Vigili del Fuoco per migliorare soccorso e sicurezza**

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e il Gruppo Fs hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa per migliorare l'efficacia delle operazioni di soccorso e di sicurezza e promuovere la formazione degli operatori incaricati di gestire le emergenze. L'intesa, spiega una nota, servirà anche a studiare un sistema di monitoraggio delle infrastrutture, svolgere attività di prevenzione, in particolare degli incendi, analizzare e monitorare potenziali scenari di rischio, agevolare la gestione delle emergenze, individuare possibili sedi di nuovi presidi per i Vigili del Fuoco in prossimità della rete ferroviaria.

Il protocollo è stato firmato presso il Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia, dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega e dall'amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 15 luglio 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Dodici mesi per aggiornare gli addetti con formazione scaduta

Terminato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del nuovo regime sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; infatti, da oggi sono operative anche le nuove disposizioni in materia di formazione dei lavoratori e degli addetti contenute nel decreto interministeriale Lavoro-Interno del 2 settembre 2021.

Tale provvedimento, emanato in attuazione del rinvio contenuto nell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Dlgs 81/2008, ha ridisegnato la disciplina in materia, contenuta nel decreto del ministero dell'Interno 10 marzo 1998, operando un riassetto della normativa – oltre che la definizione dei nuovi criteri per l'abilitazione dei formatori – obbligando così i datori di lavoro anche a nuovi adempimenti oltre che a un'attenta verifica per stabilire i lavoratori da sottoporre all'aggiornamento.

Campo di applicazione

Il nuovo regime della formazione degli addetti all'antincendio aziendale trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro (articolo 62 del Dlgs 81/2008), compresi i cantieri temporanei e mobili, ed è bene precisare che innova la disciplina del citato Dm 10 marzo 1998 anche per quanto riguarda il piano di emergenza e le misure di tutela.

In particolare, va osservato che l'articolo 37, comma 9, del Dlgs 81/2008, stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere dal datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Formazione e valutazione del rischio d'incendio

Ecco, quindi, che in attuazione di tale principio l'articolo 5 del decreto 2 settembre 2021, oltre ad aggiornare le norme, dopo oltre un ventennio, stabilisce che la durata e i contenuti dei corsi antincendio sono in funzione del livello di rischio dell'attività, seguendo così il modello generale già previsto dal Dm 10 marzo 1998; infatti, l'allegato III stabilisce che i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per addetti al servizio antincendio aziendale devono essere correlati al livello di rischio dell'attività (elevato; medio; livello di basso) così come individuato dal datore di lavoro nella specifica valutazione (si veda anche il Dm 3 settembre 2021).

Sulla base, quindi, di tale criterio l'allegato III stabilisce percorsi differenziati, anche nella durata, con un contenuto minimale; pertanto, è rimesso al datore di lavoro la responsabilità di prevedere contenuti aggiuntivi nei corsi sulla base di quanto emerso in sede di valutazione del rischio d'incendio e delle misure concretamente adottate.

In particolare, per le attività di livello 1 – considerate a rischio più basso – la durata (minima) del corso è fissata in quattro ore spalmate in tre moduli, di cui uno pratico di due ore incentrato sulla conoscenza



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



degli estintori portatili, l'esercitazione sul loro utilizzo (non prevista nella previgente normativa), il registro antincendio e l'esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Per le attività di livello 2, invece, in considerazione del maggior rischio associato il percorso formativo è di almeno 8 ore ed è strutturato su quattro moduli di durata variabile, tra cui quello dell'esercitazione (3 ore) incentrato sulle modalità di utilizzo di naspi e idranti, oltre che sull'uso degli estintori portatili; viceversa, per il corso di formazione per addetti antincendio in attività di livello 3, quindi a maggior rischio, la durata è fissata in almeno 16 ore suddivise in quattro moduli, di cui uno pratico incentrato sull'esercitazione (4 ore).

Per tutti e tre i percorsi formativi è obbligatoria la verifica dell'apprendimento dei partecipanti, compresa nel predetto monte ore; pertanto, a ben vedere il decreto 2 settembre 2021 ha mantenuto ferma l'intelaiatura di base dell'allegato IX al Dm 10 marzo 1998, sia pure con alcune innovazioni.

Le nuove regole sull'aggiornamento

Non resta, infine, che precisare che da oggi entrano in vigore anche le nuove regole sull'aggiornamento della formazione antincendio degli addetti, questione che per lungo tempo, prima del decreto 2 settembre 2021, è stata invero molto controversa.

Infatti, ora l'articolo 5, comma 5, di tale provvedimento stabilisce che gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III che prevede almeno 2 ore per le attività di livello 1, che passano a 5 ore per quelle di livello 2 e a 8 ore per quelle di livello 3.

E sotto questo profilo bisognerà fare molta attenzione; infatti, se alla data di entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento andrà ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 4 ottobre 2022)

■ Prevenzione incendi, il governo semplifica le regole sugli impianti per il gas liquefatto

Inviato a Bruxelles lo schema di Dm Interno-Infrastrutture che modifica la regola tecnica (in vigore dal 12 agosto scorso) per gli impianti di distribuzione di Gnl

Arriva a Bruxelles, per le verifiche di rito cui sono sottoposte alcune normative tecniche, lo schema di decreto predisposto dal Viminale insieme al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che corregge la regola tecnica di prevenzione incendi (entrata in vigore lo scorso 12 agosto) per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di Gas naturale liquefatto (Gnl). Diverse le modifiche rese necessarie per superare alcune difficoltà attuative emerse dall'applicazione delle nuove disposizioni e non creare ostacoli alla diffusione, sul territorio nazionale, dei combustibili alternativi per l'autotrazione, inevitabilmente destinati ad un uso sempre maggiore. Si tratta di piccolissime correzioni che non stravolgono il contenuto della norma.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate alla diffusione di combustibili alternativi, da utilizzare nel settore navale e nel trasporto pesante su strada, è previsto dalla direttiva «Dafi» (direttiva 2014/9/Ue), recepita dall'Italia con il Dlgs 257 del 2016 che prevede l'implementazione di punti di rifornimento per il Gnl nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025), nei porti della navigazione interna (entro il 31 dicembre 2030), nonché lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T (entro il 31 dicembre 2025). In Italia si registra un incremento della flotta di mezzi pesanti alimentati a Gnl (circa 3mila unità nel 2020, secondo i dati di Federchimica, cui vanno aggiunti i mezzi transfrontalieri transitanti in Italia) e i punti di rifornimento crescono proporzionalmente alla domanda.

Per non creare ostacoli alla diffusione dei combustibili alternativi, sono state predisposte alcune puntuali modifiche alla normativa di prevenzione incendi, piccole correzioni che alleggeriscono alcune prescrizioni. Vengono modificate le prescrizioni sull'accesso alla stazione di rifornimento, e una prima facilitazione riguarda la viabilità interna che non deve necessariamente prevedere un itinerario stradale indipendente, rispetto a quello percorso dai veicoli a motore, per l'autocisterna che deve raggiungere il luogo di travaso per il rifornimento del serbatoio fisso. Quanto al rifornimento in modalità self-service, viene concessa una maggiore flessibilità per la scelta del punto in cui collocare il dispositivo di sicurezza, ad azionamento manuale, per il blocco dell'erogazione in caso di pericolo, purché vi sia un sistema che protegga l'operatore da eventuali perdite del prodotto in fase liquida. Piccole correzioni sono infine previste per le distanze di sicurezza e di rispetto stradale, restano però da osservare le relative prescrizioni contenute nel Codice della strada.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 settembre 2022)

■ Gli indennizzi non intaccano i bonus casa

L'indennizzo assicurativo non incide sulle spese che è possibile portare in detrazione. Non interferisce, cioè, con i calcoli che si effettuano per le diverse agevolazioni.

Il principio, valido per tutti i bonus casa, è stato affermato dall'agenzia delle Entrate con due interpelli di ieri (n. 458 e 459), che riprendono le indicazioni contenute nella circolare 28/E del 25 luglio scorso.

Uno dei due casi esaminati (risposta n. 458) riguarda un condominio oggetto nel 2021 di un incendio che ne ha danneggiato un piano: in seguito a quell'evento, è stato incassato un indennizzo assicurativo. Ora si stanno effettuando delle spese di ricostruzione che ricadono nel perimetro del superbonus antisismico. La domanda per l'agenzia delle Entrate è come trattare le somme incassate.

«L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio) - risponde l'Agenzia -, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione». Questa somma, allora, non incide sulle spese effettuate per gli interventi legati al 110%: queste possono «considerarsi rimaste interamente a carico dell'istante».

Il principio non vale solo per il superbonus. L'altra risposta (n. 459) esamina, infatti, un caso molto simile e dà la stessa indicazione sia per l'ecobonus che per il bonus ristrutturazioni al 50 per cento. Anche in questo caso non c'è collegamento tra indennizzi e spese.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 21 settembre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ **Manutentori impianti antincendio, un anno in più per i tecnici che vogliono ottenere la «patente»**

Nuovo termine del 23 settembre 2023 fissato da un Dm Interno. Possibili proroghe anche per l'entrata in vigore del Minicodice e del Dm sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Si va verso la proroga di un anno dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che intervengono su impianti, attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio. È atteso in Gazzetta ufficiale un decreto del ministero dell'Interno, firmato il 15 settembre, che rinvia al 25 settembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni del Dm cosiddetto Controlli (Dm 1° settembre 2021) che impongono l'ottenimento di una qualificazione per chi effettua manutenzioni e controlli sui presidi antincendio. L'imminente pubblicazione del decreto contenente il differimento è stata comunicata con una circolare del 19 settembre della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, inviata ai Comandi e alle Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco.

Il decreto di prossima pubblicazione – viene precisato nella circolare – disporrà che le disposizioni previste all'articolo 4 del Dm 1° settembre 2021, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. Il decreto andrà inoltre a modificare l'allegato II che definisce il percorso da seguire per ottenere la qualifica di tecnico manutentore.

È indiscussa la portata innovativa del decreto, ma evidentemente si è arrivati impreparati all'appuntamento dell'entrata in vigore, che presupponeva l'attivazione, entro un anno, dei percorsi di formazione, erogabili sia da soggetti pubblici che privati, da concludersi con la valutazione dei requisiti acquisiti e con il rilascio, da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'attestazione di tecnico qualificato. Ben precisi anche i contenuti della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche e i requisiti stabiliti per i docenti dei corsi, così come le caratteristiche delle sedi in cui si effettuano i corsi, dove devono essere presenti specifiche attrezzature e apparecchiature per la formazione di taglio pratico e per le attività di addestramento.

Gli ingranaggi della complessa macchina della formazione e qualificazione non hanno funzionato a dovere: enorme il carico iniziale di lavoro che i Vigili del Fuoco si sono accollati. All'attività di valutazione dei requisiti dei tecnici manutentori, che prevede una prova scritta, una prova pratica ed una orale, effettuate davanti ad una commissione composta da dirigenti, ispettori e direttivi del Corpo nazionale, si affiancano altre attività di formazione che devono essere effettuate dai Vigili del Fuoco, secondo quanto disposto dal decreto 2 settembre 2021 che fa parte, insieme al Dm Controlli e al cosiddetto Minicodice (Dm 3 settembre 2021), del tris di provvedimenti destinato a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro.

Con il Dm 2 settembre (che salvo probabili proroghe, dovrebbe andare in vigore il 4 ottobre 2022), contenente i criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, i Vigili del Fuoco si sono attribuiti anche la competenza esclusiva per la formazione dei docenti che tengono lezioni teoriche e pratiche nei corsi per addetti antincendio, con percorsi che, a seconda dei casi, durano 60, 48 o 28 ore e si concludono con un esame finale. Infine, c'è l'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio che possono essere svolti dai Vigili del Fuoco, ma anche da soggetti pubblici e privati.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Il sovraccarico di lavoro per gli uffici dei Vigili del Fuoco ed il ritardo nell'attivazione della complessa macchina della formazione erano forse prevedibili e, secondo fonti interne al Corpo nazionale, c'è da attendersi differimenti anche per gli altri due decreti, ossia per l'entrata in vigore del Minicodice e del nuovo Dm sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 20 settembre 2022)

■ **Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione antincendio dei progetti**

Novità nel DI Aiuti ter: i vigili del Fuoco hanno 30 giorni (e non più 60) per pronunciarsi sulla conformità. La prescrizione vale fino a fine 2024

Arriva con il DI Aiuti-ter, approvato venerdì in Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, una semplificazione che punta a velocizzare le procedure di prevenzione incendi per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici. In particolare, si dimezzano i tempi di risposta entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi in caso di valutazione dei progetti. Il Comando dei Vigili del fuoco avrà dunque non più 60 ma 30 giorni di tempo, computati dalla data di presentazione della documentazione completa, per pronunciarsi sulla conformità dei progetti. Il dimezzamento dei tempi non vale per sempre, ma fino al 31 dicembre 2024, per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto».

L'iter accelerato vale dunque per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e che ricadono nelle categorie B o C, per le quali vige l'obbligo di valutazione dei progetti presso il Comando provinciale territorialmente competente. Va ricordato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi comporta il rinnovo delle procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del rischio).

Più nel dettaglio, se le modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio).

È ormai noto, inoltre, che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza. In particolare, vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso. Per la progettazione bisogna far riferimento alla guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e ai relativi chiarimenti, cui si è aggiunta, più di



recente, la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm 30 marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio) entrata a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 19 settembre 2022)

■ **Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sempre necessaria una valutazione del rischio**

Le indicazioni di Inail e Vigili del Fuoco contenute nella pubblicazione dedicata alle scadenze attuative per le regole in vigore a partire dal 25 settembre prossimo (e a seguire il 4 e il 29 ottobre)

Per inquadrare un luogo di lavoro tra quelli a basso rischio di incendio non basta verificare i sei requisiti individuati dalla normativa, ma occorre una corretta valutazione del rischio che lo confermi. A metterlo in evidenza, attraverso lo studio di casi pratici, è il volume dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro elaborato dall'Inail e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli Ingegneri. La pubblicazione affronta i contenuti dei decreti 1, 2 e 3 settembre 2021, che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro e che saranno in vigore rispettivamente il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre 2022.

Il Dm 3 settembre (il cosiddetto Minicodice) – va ricordato – ha introdotto dei criteri semplificati per la valutazione del rischio e per l'adozione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Lo stesso decreto definisce tali i luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e che sono privi di regola tecnica verticale, rispondenti a sei precisi requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda non superiore a mille mq, piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m, assenza di quantità significative di materiali combustibili, nonché di sostanze o miscele pericolose. Infine, non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Più nel dettaglio, una nota precisa che i materiali combustibili si considerano in quantità significative quando il carico d'incendio specifico supera i 900 MJ/mq.

Due i casi studio analizzati nel volume Inail: un ufficio, sede di uno studio legale, che occupa un intero piano di uno stabile e un'attività commerciale di esposizione e vendita di mobili (superficie lorda complessiva di 390 mq). In entrambi i casi si tratta di attività esistenti non soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, ossia non rientranti tra le 80 attività elencate nel Dpr 151 del 2011. Il primo passaggio è verificare che siano soddisfatti i sei requisiti, ovviamente effettuando anche il calcolo del carico d'incendio specifico per controllare che non venga superata la soglia dei 900 MJ/mq. Uno step fondamentale per capire se è possibile utilizzare i criteri semplificati del "Minicodice" o la procedura molto più complessa del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Ma, per individuare la normativa da utilizzare non è sufficiente attenersi ai sei requisiti: «il basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta valutazione del rischio d'incendio», viene evidenziato nel testo. La valutazione del rischio potrebbe infatti correggere l'ipotesi iniziale di classificazione dell'attività, rilevando condizioni che in realtà posizionano il luogo di lavoro al di fuori del basso rischio.

Negli esempi riportati, per la valutazione, di tipo semiquantitativo, viene scelto un metodo a griglie (possono essere utilizzati metodi diversi), esaminando sia fattori che concorrono a un incremento del rischio che altri che contribuiscono alla sua mitigazione. Viene dunque valutato il livello di rischio residuo per ciascun compartimento al fine di dimostrare che effettivamente l'attività sia a basso rischio e possa dunque seguire le prescrizioni del Minicodice. Nel caso dell'attività commerciale, una criticità



riguardante il sistema di esodo smentisce la valutazione iniziale e mette in evidenza la presenza di un rischio non basso, nonostante la verifica dei sei requisiti avesse dato esito positivo. È la valutazione del rischio, correttamente eseguita, a indirizzare i progettisti verso i criteri del Minicodice o verso l'impiego del complesso e corposo Codice di prevenzione incendi.

Come evidenziato nel volume, per effetto del Dm 3 settembre 2021, l'utilizzo del Codice di prevenzione incendi sarà ancora più ampio. Il testo ricorda che per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre: si può scegliere di utilizzarlo anche per quelli considerati a basso rischio di incendio. Inoltre, per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica, e che non possono essere considerati a basso rischio, il Codice è l'unico riferimento (cogente) applicabile. Il documento evidenzia come la definizione di basso rischio d'incendio, contenuta nel Dm 3 settembre 2021 «in realtà, possa riferirsi realmente solamente a luoghi di lavoro di modesta rilevanza ai fini del rischio di incendio». E questo, ovviamente, amplifica molto il campo di applicazione del Codice.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 14 settembre 2022)

■ **Prevenzione incendi, dal 30 settembre le nuove regole: guida all'applicazione in cinque tappe**

Non solo prescrizioni di tipo tecnico-edilizio ma anche comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei condòmini su tutti i possibili rischi

Informare i condòmini, magari coinvolgendoli, sulle azioni di prevenzione incendi e sui comportamenti da seguire in caso di emergenza. Conoscere bene lo stabile, ed i relativi pericoli e rischi, per prevenire gli inneschi e ritardarne la propagazione. Tenere a bada un eventuale incendio e permettere alle persone di mettersi prontamente in salvo, pianificando le azioni da compiere. Prestare attenzione ai rischi derivanti da eventuali lavori di manutenzione o dalla sostituzione o introduzione di un isolante termico o acustico. Infine, coordinare la pianificazione dell'emergenza se ci sono più attività nell'edificio. Cinque i passaggi, delicati, da non dimenticare per gestire efficacemente la sicurezza antincendio nei condomìni, sia quotidianamente, affinché non vengano compiute azioni che possano incrementare il rischio di incendio, sia in fase di emergenza, in modo non vi siano ostacoli all'esodo e importanti danni ai beni.

A meno che l'edificio non superi i 54 m di altezza antincendio, non comportano grandi adempimenti le norme sulla gestione della sicurezza antincendio nei condomìni che entrano in vigore il prossimo 30 settembre, ma vi sono comunque alcuni accorgimenti importanti, che, se ben applicati, possono fare la differenza nel predisporre e pianificare misure realmente efficaci. Tra pochi giorni – va ricordato – diventano pienamente operativi alcuni dei contenuti dell'allegato tecnico al Dm 25 gennaio 2019 che ha integrato la regola tecnica 246 del 1987 sugli edifici di civile abitazione. Ad entrare in vigore sono le misure organizzative e gestionali da applicare per garantire la sicurezza antincendio nei condomìni, sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. L'operatività di tali norme era stata "congelata" dal DI Agosto 2020 (DI 104) che ne aveva disposto l'entrata in vigore trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza pandemico, poi chiusosi il 31 marzo scorso.

Parola d'ordine: informare

Non basta individuare le azioni che i condòmini devono mettere in atto nel caso scoppi un incendio insieme a tutte le precauzioni necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni del condominio. È fondamentale, infatti, anche informare gli occupanti sui comportamenti da tenere. E, bisogna farlo pensando alla vita quotidiana del condominio, in modo da scongiurare che da azioni



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
settembre-ottobre 2022



sbagliate possa derivare un maggior rischio di incendio o, in caso di innesco, possano determinarsi condizioni favorevoli alla veloce propagazione di fiamme e fumi o ostacoli all'esodo degli occupanti. È sempre buona norma far comprendere quali sono i rischi, perché è importante che le vie di esodo siano sempre sgombrare e fruibili o per quale motivo, solo per fare un esempio, è pericoloso trattenere in posizione di apertura l'eventuale porta tagliafuoco che separa i piani dello stabile dall'autorimessa. Far comprendere le conseguenze di azioni errate è sempre un bene affinché le persone possano realmente prestare attenzione e osservare i divieti impartiti.

Esporre un foglio illustrativo con la lista di divieti e precauzioni da osservare è un obbligo, già a partire da altezze antincendio pari a 12 metri, ma va ricordato che coinvolgere le persone e informarle serve a generare consapevolezza sui rischi e sull'importanza delle azioni di prevenzione. Va ricordato che al di sopra dei 24 m di altezza antincendio, le norme obbligano gli amministratori di condominio a verificare, per le parti comuni, l'osservanza dei divieti e delle limitazioni prescritte. Lo stesso vale per le azioni da tenere in caso di emergenza: gli occupanti vanno informati sulle misure da attuare in caso di incendio. Non solo: la pianificazione d'emergenza deve sempre tener conto della presenza di persone con ridotte capacità motorie e, al di sopra dei 24 m, ricorre anche l'obbligo di verificarla periodicamente. È sempre buona norma individuare le persone che potrebbero avere difficoltà a mettersi in salvo autonomamente e studiare per loro delle soluzioni ad hoc.

Conoscere i rischi per tenerli a bada

Uno degli errori più grandi in cui si può incorrere è quello di individuare un modello standard di gestione della sicurezza da applicare in emergenza e in condizioni ordinarie, per poi estenderlo a un numero indefinito di condomini. Bisogna ricordare che ogni condominio è una realtà a sé, con i suoi pericoli, i suoi rischi e le sue peculiarità. Solo conoscendo gli specifici rischi è possibile individuare in modo efficace le azioni di prevenzione e quelle da attuare in caso di emergenza. Potrebbero esservi dei rischi particolari in un condominio non presenti in un altro. Potrebbero esservi dei depositi, ad esempio, caratterizzati da un elevato carico di incendio, un impianto fotovoltaico o, ancora, un'autorimessa o una centrale termica con presenza di gas. Oppure potrebbe essere presente un'attività al piano terra che comporta un certo rischio d'incendio. O ancora dei parcheggi di auto elettriche, quindi dotate di batterie agli ioni di litio che potrebbero dar luogo a incendi difficili da spegnere. Ogni realtà avrà i suoi pericoli e rischi dai quali possono nascere diversi scenari di emergenza, diverse sarebbero le precauzioni da prendere per prevenire l'insorgenza di un incendio e anche le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio (bisognerà, ad esempio, individuare idonee procedure per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti). E diverse e ben precise sarebbero le informazioni da fornire ai soccorritori.

Attenzione ai lavori di manutenzione

Tra le azioni di prevenzione che l'amministratore deve adottare, non bisogna trascurare quelle richieste nel caso in cui vi siano lavori di manutenzione. I lavori di manutenzione vanno infatti opportunamente gestiti e vanno valutate le possibilità di innesco da questi derivanti. Bisogna dunque prestare la massima attenzione alle operazioni pericolose, come i lavori a caldo, la presenza di depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici temporanei, le operazioni di saldatura, etc.. Tutte le sorgenti di rischio devono essere identificate in modo da individuare misure di prevenzione e di protezione. Tra i rischi la norma elenca: la temporanea disattivazione di eventuali impianti di sicurezza, la momentanea sospensione della continuità della compartimentazione, l'impiego di sostanze o miscele pericolose, come colle, solventi o sostanze infiammabili.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



Valutazione del rischio anche per cambiare finiture e isolanti

Per gli immobili di altezza antincendio superiore a 24 m, il decreto fa scattare l'obbligo di redazione di una valutazione del rischio incendi ogni qualvolta si effettuino modifiche alle strutture o agli impianti, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico o acustico. Un aspetto, questo, da non dimenticare. L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm 25 gennaio del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Riguardo alla sicurezza delle facciate e delle coperture, va ricordato che dal 7 luglio è in vigore la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm Interno del 30 marzo 2022), che impone anche una scelta ponderata tra l'altro proprio di isolanti e "cappotti termici". Va ricordato, inoltre, che il Dm 25 gennaio 2019 richiede una progettazione attenta alla sicurezza antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate. Ogni scelta deve essere presa con l'obiettivo di limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo.

Azioni coordinate se ci sono più attività

La pianificazione dell'emergenza deve tener conto della presenza di eventuali attività facenti capo a diversi responsabili. Nell'edificio, oltre agli appartamenti, potrebbero esservi delle attività. Molto diffusa è la presenza di attività commerciali al piano terra, ma potrebbe capitare, solo per fare qualche esempio, che vi sia un centro diagnostico con affluenza di pubblico, oppure un bed & breakfast, un'autorimessa privata, etc... In questi casi è importante che ci sia un coordinamento con i diversi responsabili delle attività. In particolare, in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo ed esercite da responsabili diversi, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze e relazioni con le attività limitrofe. In questi casi vanno inoltre previste planimetrie indicanti le vie d'esodo, esposte in punti in cui possono essere ben visibili. Va infine ricordato che il nuovo Dm sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (il Dm 2 settembre 2021 che sarà in vigore dal 4 ottobre 2022) obbliga al coordinamento dei piani di emergenza quando in uno stesso stabile vi sono più luoghi di lavoro afferenti a titolari diversi.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 12 settembre 2022)

■ Prevenzione incendi, ecco la tabella di marcia per gli atenei: subito valutazione del rischio e misure compensative

In vigore dal 9 settembre il decreto del ministero dell'Interno: tutti gli adempimenti da qui al 2024 per edifici di università e istituti di alta formazione

Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi, devono adeguarsi alla normativa entro il 31 dicembre 2024 seguendo le scadenze e le prescrizioni del ministero dell'Interno contenute nel decreto 25 agosto, appena pubblicato in Gazzetta (edizione dell'8 settembre) e in vigore dal 9 settembre. Subito la valutazione del rischio e l'individuazione e applicazione di misure per la compensazione del rischio derivante dalla mancata osservanza delle norme.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



Poi, la prima data da segnare è il 31 dicembre 2023, entro la quale le attività con oltre 150 persone presenti (ricadenti dunque nelle categorie B e C individuate dal Dpr 151 del 2011) dovranno richiedere la valutazione del progetto di adeguamento al competente Comando dei Vigili del Fuoco. Entro il 30 giugno 2024, tutte le attività con oltre 100 persone presenti (categorie A, B e C del Dpr) sono tenute a produrre una Scia antincendio che attesti la conformità ad alcune delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche verticali (si può fare riferimento al Codice di prevenzione incendi o alla regola tradizionale del 26 agosto 1992). Infine, il percorso di "messa a norma" va completato entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, il completamento dei lavori di adeguamento va attestato tramite Scia. Restano da rispettare, indipendentemente dalle nuove scadenze, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti.

Con il Dm 25 agosto 2022, il ministero dell'Interno ha dato attuazione a quanto era stato previsto dalla legge di conversione dell'ultimo Milleproroghe, che ha prorogato al 2024 il termine per la regolarizzazione delle Università e delle Istituzioni Afam (conservatori statali, accademie di belle arti, istituti musicali, accademie statali di danza e di arte drammatica, etc..) e ha demandato al ministero dell'Interno la predisposizione di un piano di adeguamento in step, sulla scorta di quanto già era stato previsto per le scuole con il Dm Interno del 12 maggio 2016.

Per compensare il rischio derivante dalla non conformità, nelle Università e nelle sedi delle Istituzioni Afam bisogna subito individuare idonee misure gestionali da attuare fino al completamento dell'adeguamento antincendio. Su questo punto, il Viminale dà precise indicazioni. Innanzitutto, si fa riferimento al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e, nello specifico, al capitolo S.5 dedicato alla gestione della sicurezza antincendio. Prioritaria è comunque la valutazione del rischio incendio, dalla quale deriva poi la scelta delle misure idonee che tengano conto delle carenze e delle non conformità presenti nelle attività. La valutazione del rischio deve inoltre «essere mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti».

Alcune delle misure gestionali da applicare sono comunque fornite dal Dm stesso, ma «a titolo esemplificativo e non esaustivo». Limitare il carico di incendio rendendolo compatibile con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture, eliminare i materiali con reazione al fuoco non idonea, garantire che l'affollamento sia, in ogni condizione, compatibile con il sistema di esodo, pianificare una sorveglianza ad hoc, potenziare, coerentemente alla valutazione del rischio, il numero degli addetti antincendio, incrementare il numero di prove di evacuazione. Sono solo alcune delle azioni da considerare.

Tra l'altro, gli addetti antincendio potranno svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio. Nel caso in cui per tale servizio si ricorra ad un affidamento in appalto «dovranno essere utilizzati – prescrive la norma - operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Infine, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 settembre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



■ **Prevenzione incendi delle facciate, ecco come verificare la sicurezza dei materiali da utilizzare**

Una circolare dei Vigili del Fuoco individua i metodi di prova, riconosciuti in alcuni Stati Ue, per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza degli involucri (o delle chiusure verticali)

Nell'attesa che si giunga all'elaborazione di un sistema europeo condiviso per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, è possibile utilizzare metodi di prova riconosciuti e impiegati presso altri Stati dell'Ue. Più nel dettaglio, tali metodi possono essere di riferimento per effettuare valutazioni sperimentali dei requisiti di sicurezza antincendio posseduti dai sistemi che compongono le facciate di edifici civili.

A stabilire quali norme tecniche possono essere impiegate a tal fine è la lettera circolare diffusa, ad inizio agosto, dal dipartimento dei Vigili del Fuoco. Era stata la regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito, ossia sulla sicurezza antincendio di facciate e coperture, emanata con il Dm 30 marzo 2022, a prevedere la predisposizione di un provvedimento dei Vigili del Fuoco che andasse a individuare i metodi di prova riconosciuti in altri Stati membri, da poter utilizzare anche in Italia per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza dei sistemi scelti per formare la cosiddetta "pelle" degli edifici.

16

I metodi di prova utilizzabili in Italia

I metodi di prova riconosciuti e impiegabili anche in Italia sono individuabili in un elenco di norme allegato alla lettera circolare, tra queste figurano la tedesca Din 4102-20 e la britannica Bs 8414, ma ci sono anche norme utilizzate in Francia, Polonia, Svizzera, in Ungheria, in alcuni Paesi scandinavi, in Slovacchia e Repubblica Ceca. In attesa, infatti, che arrivi a compimento il progetto europeo, alcuni Paesi hanno adottato test su larga e media scala, utilizzando metodologie autonome e differenti.

Obiettivo: elaborare soluzioni alternative

Le prove sperimentali, condotte secondo i metodi di prova elencati nella lettera circolare, serviranno ai progettisti per dimostrare il raggiungimento di specifici obiettivi di sicurezza antincendio tramite soluzioni alternative rispetto a quelle indicate nella regola tecnica sulle chiusure d'ambito. Gli obiettivi di sicurezza da garantire sono quelli identificati dalla Rtv 30 marzo 2022 e già contenuti anche nel Dm 25 gennaio 2019 che ha integrato le norme di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, nonché nelle linee guida sulla sicurezza antincendio delle facciate. Si tratta di evitare che le fiamme sviluppatesi all'interno di un edificio possano propagarsi verso l'esterno per mezzo delle chiusure d'ambito, o che un incendio divampato all'esterno di un edificio possa giungere fino agli ambienti interni facendosi strada attraverso il tetto o le facciate. Altro obiettivo primario consiste nel limitare la caduta di frammenti, parti disgregate o incendiate che possano compromettere l'esodo o il lavoro dei soccorritori.

Centrali le valutazioni del professionista antincendio

Sarà il progettista a valutare gli esiti delle prove applicandoli alla soluzione progettuale scelta. In altre parole, la prova restituirà una "classificazione" del comportamento all'incendio dell'elemento esaminato, ma è compito del progettista utilizzarla in riferimento al sistema facciata al fine di garantire il livello di prestazione richiesto dal Codice di prevenzione incendi. Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali (condotte secondo i metodi di prova riportati nella circolare) devono essere integrati, infatti, da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d'uso dell'edificio e delle tipologie di chiusura d'ambito. La circolare richiama anche il punto G.2.9 del Codice di prevenzione incendi, secondo il quale, tra l'altro, «il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività».

Il progetto passa anche per il Comitato tecnico regionale

Inoltre, giacché le valutazioni sperimentali sui sistemi di facciata potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione, in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, la circolare prevede che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco acquisiscano le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 2 settembre 2022)

17

■ Gli indennizzi assicurativi non riducono i bonus edilizi

Gli indennizzi assicurativi non interferiscono con i bonus edilizi: le somme versate in caso di danni all'immobile, cioè, non incidono in nessun modo sui computi delle spese effettuate per accedere alle agevolazioni. L'innovativo principio è stato inserito dall'agenzia delle Entrate in diversi passaggi della circolare 28/E del 25 luglio scorso: bonus facciate, bonus ristrutturazioni al 50% e superbonus.

Di fatto, in questo modo, l'amministrazione effettua una distinzione tra indennizzi assicurativi e contributi e sovvenzioni che, invece, incidono sul conteggio delle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Rimborso non collegato ai lavori

Spiega il documento: «L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio)» non costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile. Non rientriamo, allora, nel caso di erogazione di contributi e sovvenzioni.

Il caso di contributi e sovvenzioni

Queste somme, in base alle regole affermate dalla stessa circolare 28/E, infatti, «devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell'agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico». Un meccanismo di scomputo che, invece, non si applica agli indennizzi assicurativi.

Applicazione a tutti i bonus

Così, prosegue la circolare dell'agenzia delle Entrate, l'indennizzo «non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente».

Questo principio vale per tutti i bonus casa: lo ritroviamo, infatti, in molti passaggi della circolare 28/E: ad esempio, vale per il bonus ristrutturazioni al 50%, ma viene ripetuto identico per il bonus facciate al 90% e, soprattutto, nel capitolo dedicato dalle Entrate al superbonus 110 per cento.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Fisco”, 31 agosto 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ **Confabitare spinge per misure antincendio stringenti utili a ridurre i rischi e garantire la sicurezza degli edifici**

In occasione dell'anniversario della tragedia della Torre del Moro, l'associazione lancia una campagna per l'aggiornamento della Regola Tecnica Verticale.

A un anno di distanza dall'incendio della Torre del Moro che, il 29 agosto 2021, ha visto un edificio di 16 piani prendere fuoco, sconvolgendo la città di Milano e l'opinione pubblica, le misure adottate sul fronte sicurezza degli stabili in materia di incendi rimangono ancora poche. Lo conferma Confabitare, associazione nazionale a tutela della proprietà immobiliare che, constatata l'urgenza di provvedimenti utili a ridurre i rischi e a tutelare gli edifici civili, ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione e chiedere la revisione della Regola Tecnica Verticale, la principale normativa vincolante per i progettisti.

18

Verso una revisione della Regola Tecnica Verticale

Nata dalla collaborazione con Movimento Consumatori e Rockwool Italia, l'iniziativa si propone di risolvere uno degli aspetti più problematici della legge che, in vigore dal 7 luglio scorso, non impone ancora l'uso di materiali incombustibili nella ristrutturazione degli edifici più a rischio, ovvero quelli di altezza superiore ai 18 metri, gli ospedali, le case di cura e le scuole. Un accorgimento che, soprattutto nell'isolamento e rivestimento dei palazzi con un numero elevato di piani, dove le fiamme che salgono verso l'alto possono diventare letali, gioca un ruolo fondamentale nell'evitare la propagazione dell'incendio e l'emissione di gas tossici. Come successo al grattacielo di via Antonini, la cui facciata di polietilene ha sicuramente contribuito alla rapida combustione del palazzo a partire da un mozzicone di sigaretta.

Aggiornare la normativa per tutelare la sicurezza

«L'Italia è in ritardo rispetto a numerosi altri paesi in Europa rispetto alle norme antincendio», ha sottolineato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, «l'anniversario di questo incidente deve essere un monito per i professionisti del settore dell'edilizia e per gli enti regolatori: serve subito un cambiamento di rotta all'insegna della sicurezza, prendendo a esempio i migliori casi internazionali». Della stessa opinione anche Bruno Ceccarelli, presidente della Commissione Urbanistica Edilizia Privata Sistema Agricolo Milanese: «La crescita dell'altezza degli edifici è un fenomeno che riguarda da vicino città in continuo sviluppo come Milano. Ma non c'è crescita senza sicurezza, che è un diritto, e la prevenzione è fondamentale. Le norme vanno aggiornate perché alla base del concetto di abitare ci deve sempre essere una cultura della sicurezza e della sostenibilità».

Come il Regno Unito

A spingere questa necessaria rivoluzione potrebbe aiutare, secondo Paolo Migliavacca, business unit director di Rockwool Italia, fare riferimento a un esempio virtuoso come quello del Regno Unito: «Dopo la tragedia della Grenfell Tower, il governo ha adottato un divieto all'utilizzo di materiale combustibile per palazzi di altezza superiore ai 18 metri in modo da evitare il ripetersi di episodi spiacevoli. Spetta ora all'Italia conformarsi a quest'approccio, assicurare l'integrità di edifici e facciate e perseguire quest'obiettivo senza eccezioni».

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 30 agosto 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ **Prevenzione incendi, tutti i chiarimenti sulle porte tagliafuoco nelle strutture sanitarie**

In una recente circolare della direzione centrale per Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco le informazioni non presenti nel codice

Nelle strutture sanitarie, in caso di esodo orizzontale progressivo, il verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti va definito utilizzando le regole del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) anche quando si seguono le norme tecniche di stampo tradizionale, ossia i decreti 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015. A chiarirlo è una recente nota della direzione centrale per Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

Per le strutture sanitarie esistenti o di nuova costruzione, eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, sia la regola tecnica del 2002 sia il Dm 19 marzo 2015 prescrivono l'esodo orizzontale progressivo per le aree di degenza e per le unità adibite ad unità speciali, come: le terapie intensive, i reparti di neonatologia, la rianimazione e le sale operatorie. Significa che, in caso di emergenza, i degenti che si trovano nel compartimento di primo innesco vengono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato spento o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro. Le due norme prevedono, inoltre, la presenza di almeno due uscite per ogni piano. Entrambe non specificano, però, quale sia il verso di apertura delle porte di comunicazione, da prevedere tra i compartimenti realizzati ai fini dell'esodo orizzontale progressivo. La circolare chiarisce che per determinarlo si fa riferimento al Codice di prevenzione incendi e in particolare al punto S.4.9.2 del capitolo sull'esodo, secondo il quale quando l'esodo orizzontale progressivo è assistito da personale specificamente formato, il verso di apertura delle porte tra i compartimenti può essere limitato alla sola direzione prevalente dell'esodo.

Sempre in riferimento alle strutture sanitarie, la circolare affronta anche il tema dei requisiti delle porte tagliafuoco quando le relative soglie non sono incombustibili. Più nel dettaglio, la direzione centrale risponde ad un quesito con il quale si chiede se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera la pavimentazione incombustibile e la porta tagliafuoco se si dimostra che la loro presenza non inficia i requisiti di sicurezza dell'attività. Innanzitutto, viene ricordato che «anche per le porte tagliafuoco è vigente l'obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità».

In riferimento alla condizione descritta nel quesito, i Vigili del Fuoco precisano ancora che «qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora non conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità». La direzione centrale ritiene inoltre che «qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm 21 giugno 2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale». Dunque, «nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova».



Infine, la circolare fa presente che «l'accertamento è attestato con l'emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm 21 giugno 2004, posto a supporto dell'asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato)». Inoltre, «le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrate, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21 giugno 2004».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 25 luglio 2022)

■ **Prevenzione incendi, arriva l'anagrafe dei professionisti: sospensione automatica per chi manca la formazione**

D'accordo con gli ordini professionali è stata realizzata la piattaforma telematica per facilitare la gestione degli elenchi dei professionisti abilitati

Il sito c'è e sono state impartite le dovute istruzioni alle segreterie di Ordini e Collegi che gestiscono gli elenchi dei professionisti antincendio. È stata messa a punto dalla Fondazione Cni, in seguito ad un protocollo d'intesa (siglato nel lontano 2018) tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le professioni aderenti alla Rtp e gli agrotecnici, su impulso del gruppo di lavoro «Sicurezza» coordinato dal consigliere nazionale degli Ingegneri, Gaetano Fede, l'Anagrafe nazionale dei professionisti antincendio (Anpa). A ordini e collegi, tramite una circolare, il Cni aveva comunicato che l'attivazione sarebbe avvenuta il 22 luglio, ma al momento l'Anagrafe non sembra ancora funzionante per professionisti ed utenti esterni. L'Anpa è destinata a sostituire l'applicativo informatico che finora ha permesso di ricercare i professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi. La porta d'ingresso alla nuova piattaforma dovrebbe essere sempre il sito dei Vigili del Fuoco, ma vi si potrà accedere anche direttamente all'indirizzo anagrafeantincendio.it.

Il nuovo sistema nasce per facilitare la gestione degli elenchi e ingloba un sistema automatico che avverte, in tempo reale, le segreterie di Ordine e Collegi della presenza di professionisti che, non avendo completato il ciclo di aggiornamento, vanno sospesi dagli elenchi degli esperti in materia antincendio. Resa operativa la nuova anagrafe, sarebbero circa 10mila gli alert da controllare per altrettanti professionisti che dunque, se l'irregolarità sarà confermata, saranno sospesi dall'elenco dei professionisti antincendio. Ad oggi, consultando il vecchio applicativo dei Vigili del Fuoco, i professionisti antincendio risultano 48.001 (28.064 ingegneri, 8.521 architetti, 5.097 periti industriali, 4.653 geometri, 779 agrotecnici, 365 chimici, 279 agronomi forestali e 243 periti agrari), ma non tutti quelli che compaiono in quell'elenco sarebbero in regola con l'aggiornamento obbligatorio.

A dare la misura del numero delle sospensioni in arrivo è Massimiliano Pittau, direttore generale della Fondazione Cni, intervenuto al webinar dello scorso 15 luglio, aperto dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi e da Armando Zambrano, coordinatore della Rete delle professioni tecniche (Rtp) e finalizzato a illustrare le nuove funzioni della piattaforma alle segreterie interessate di ordini e collegi. L'ingegnere ha sottolineato che «nel momento in cui la piattaforma sarà online, circa tre quarti dei professionisti risulteranno in regola, mentre ci saranno circa 10mila posizioni da verificare», ossia «10mila professionisti che non risulta abbiano completato l'aggiornamento nel periodo intercorso».



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



Il sistema automatico di gestione dei quinquenni di formazione - è stato spiegato durante il webinar – riconosce subito quei professionisti che, allo scadere del loro quinquennio di riferimento, non hanno maturato le 40 ore di aggiornamento. Nel giorno stesso in cui scade il quinquennio, il sistema automaticamente cambia la posizione di quel professionista da "regolare" a "da verificare" e manda all'ordine o collegio di appartenenza un avviso. Le segreterie, compiute le opportune verifiche, sospendono il professionista fino al raggiungimento del traguardo delle 40 ore di aggiornamento antincendio.

La gestione delle scadenze è complessa giacché il termine dei quinquenni di riferimento per l'aggiornamento può variare da un professionista all'altro. Questo perché la normativa prevede che il professionista sospeso dagli elenchi per non aver ottemperato agli obblighi formativi quinquennali, possa essere riammesso non appena avrà raggiunto il traguardo delle 40 ore di aggiornamento da assolvere seguendo corsi e seminari. Dal momento in cui il nominativo del professionista viene reinserito nell'elenco dei tecnici abilitati per l'antincendio scatta il successivo quinquennio di riferimento entro cui maturare ulteriori 40 ore di aggiornamento, pena un'altra sospensione. Se gli Ordini e i Collegi sono solerti nel verificare le posizioni e nel eventualmente sospendere i professionisti, allora ecco che si riduce il rischio di avere negli elenchi tecnici che non possono firmare quelle pratiche antincendio per le quali si richiede l'iscrizione negli elenchi degli esperti abilitati in materia antincendio. In questo il sistema automatico messo a punto dovrebbe essere d'aiuto.

Inoltre, quando il sistema andrà pienamente a regime, ogni professionista – è stato spiegato sempre durante il webinar - potrà verificare la propria posizione controllando quando scade il proprio quinquennio di riferimento e controllare quante ore di partecipazione a corsi e seminari gli sono state validate. Affinché, ciò avvenga, è necessario che gli ordini e collegi trasmettano i codici fiscali dei loro iscritti. Da quanto è emerso durante il webinar, questo passaggio è già avvenuto per gli ingegneri e per gli architetti. Gli utenti esterni potranno continuare a utilizzare il sistema per verificare che un professionista sia abilitato per l'antincendio, visionando nome, cognome, codice associato a quel professionista e Ordine o Collegio di appartenenza. Sempre attraverso la piattaforma, le segreterie di Ordini e Collegi potranno, tra l'altro, gestire gli eventi formativi e le relative presenze e visualizzare la situazione dei crediti accumulati da ciascun professionista nei diversi quinquenni finora trascorsi (l'obbligo di aggiornamento è nato con il Dm Interno del 5 agosto 2011). Infine, l'anagrafe sarà accessibile agli organi dei Vigili del Fuoco per i controlli del caso.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 luglio 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Approfondimenti

Antincendio - 1

■ Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, ci siamo: come gestire i primi adempimenti in vigore dal 4 ottobre

Le azioni da fare nel normale esercizio dell'attività e nei casi di emergenza: l'attenzione alle disabilità, la formazione e i controlli (in attesa delle altre regole che scattano dal 29 ottobre)

Verificare le misure di gestione della sicurezza da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di emergenza. Controllare che la formazione e l'informazione dei lavoratori e la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio rispondano ai nuovi requisiti. Con l'entrata in vigore, il 4 ottobre, del decreto sulla gestione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021) bisogna aver portato a termine diversi controlli e adempimenti che derivano dal superamento, per ora parziale ma che sarà completo dal prossimo 29 ottobre (data in cui entrerà in vigore il Dm cosiddetto "mini-codice"), del vecchio Dm 10 marzo 1998. Per alcune prescrizioni, ci sarà invece un po' più di tempo per adeguarsi. Non sono poche le verifiche e le misure da attuare derivanti dal passaggio dalla normativa del 1998 a quella del 2021.

Gestione della sicurezza antincendio, controllo delle misure finora adottate

Le misure di sicurezza antincendio sono – va ricordato – suddivisibili in due famiglie: quelle da pianificare e applicare nel caso vi sia un'emergenza e quelle da attuare abitualmente per non alterare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e non generare pericoli che potrebbero innalzare il rischio, dar luogo ad eventuali inneschi o incrementare l'intensità di un incendio nel caso questo si verifichi. Dunque, entro il 4 ottobre, i datori di lavoro devono aver verificato che le misure di gestione della sicurezza antincendio, finora adottate, rispondano ai requisiti richiesti dalla nuova normativa. I controlli riguardano: l'informazione e la formazione dei lavoratori, la formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, i contenuti del piano di emergenza e delle relative planimetrie. Infine, c'è da attuare una progettazione della sicurezza attenta alle vulnerabilità delle persone con «esigenze speciali».

Obbligo più ampio per il piano di emergenza

L'obbligo di redazione del piano di emergenza è esteso ai luoghi di lavoro aperti al pubblico in cui vi è la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Dunque, deve essere elaborato per la prima volta un piano di emergenza nei luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, non soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Dunque, tutte le attività che rientrano in tale casistica devono aver elaborato, entro il 4 ottobre, un piano di emergenza secondo le prescrizioni individuate dal Dm 2 settembre 2021. Va anche ricordato, che, anche se non obbligato all'elaborazione del piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque adottare idonee misure organizzative e gestionali da seguire in caso di emergenza, riportandole nel documento di valutazione dei rischi. Inoltre, nei luoghi di lavoro già obbligati dal Dm 10 marzo 1998 alla redazione del piano di emergenza, la strategia finora adottata va comunque aggiornata se non rispetta i requisiti previsti dal nuovo decreto.



Attenzione alle persone con «esigenze speciali»

Rispetto al Dm del 1998, la nuova normativa mostra una maggiore sensibilità nei confronti delle persone con «esigenze speciali». E, questa maggiore attenzione deve essere inglobata nelle strategie antincendio e considerata anche nella pianificazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. Non solo le disabilità, ma tutte le specifiche necessità degli occupanti vanno individuate e messe in relazione con lo spazio, considerando l'interazione tra la particolare disabilità (sensoriale, motoria o cognitiva) o specifica necessità della persona e l'ambiente in cui questa si muove in caso di emergenza. E, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, bisogna prefigurarsi qualsiasi situazione e dare risposta alle molteplici difficoltà di percorrenza delle vie d'esodo, di lettura delle mappe di orientamento, di comprensione delle modalità utilizzate nel diffondere l'allarme, etc... La valutazione del rischio deve considerare la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali». I dislivelli, la lunghezza dei percorsi, le caratteristiche delle pavimentazioni, la segnaletica di sicurezza, l'accessibilità dei dispositivi di sicurezza, la presenza di eventuali spazi calmi, la facile riconoscibilità del sistema d'esodo, sono tutti fattori che hanno influenza sulla componente "ambiente" e che progettisti e datori di lavoro devono tener ben presenti.

Inoltre, la comunicazione dell'emergenza deve poter raggiungere tutte le persone presenti nel luogo di lavoro ed essere da queste ben compresa. È necessario includere tutti nella comunicazione, anche chi ha difficoltà, ad esempio, uditive o cognitive o le persone ipovedenti o non vedenti, ricordando che una comunicazione efficace riduce i tempi di pre-movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. Dunque, già dal 4 ottobre questa accresciuta sensibilità verso le vulnerabilità umane deve far parte della progettazione antincendio e delle strategie da seguire in caso di emergenza.

Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio

Il nuovo Dm modifica i contenuti minimi dei corsi di formazione. Fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, da frequentare con cadenza almeno quinquennale. Inoltre, per la prima volta vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. Le novità, anche su questo fronte, non sono poche. La qualificazione dei docenti è uno dei punti più innovativi del decreto che, però, è legato all'attivazione, che al momento sconta ritardi, di specifici corsi per docenti presso i Vigili del Fuoco. Per tale motivo, non si esclude che possa giungere una proroga che vada a modificare i termini che riguardano la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio. In ogni caso, la norma prevede un periodo transitorio. Dunque, i corsi organizzati secondo le disposizioni del Dm 10 marzo 1998 restano validi fino al 4 aprile 2023. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio devono provvedere al loro aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

Informazione anche per gli appaltatori e i manutentori

Tutte le informazioni utili che riguardano il rischio incendi, come ad esempio, la presenza di aree a maggior rischio, nonché di fonti di pericolo, le azioni da adottare in caso di incendio, le procedure di evacuazione, vanno trasmesse anche agli addetti alla manutenzione e ad eventuali ditte appaltatrici esterne. Spesso, infatti, proprio le lavorazioni effettuate da personale esterno che non conosce bene l'ambiente in cui opera è causa di incendi. La normativa in vigore dal 4 ottobre obbliga il datore di lavoro



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



ad assicurare che tali persone siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Esercitazioni antincendio con il coinvolgimento anche di esterni

Ricordando che per alcune attività, come le scuole, l'esercitazione antincendio deve essere effettuata con frequenza maggiore, per i luoghi di lavoro, la normativa prevede esercitazioni a cadenza almeno annuale. Quindi, salvo le citate eccezioni, la prima esercitazione va fatta entro un anno dalla precedente. Con l'entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021, bisogna ricordarsi di attuare alcuni accorgimenti su cui le nuove norme insistono. In particolare, se ritenuto opportuno, devono essere coinvolte nelle esercitazioni anche le persone, diverse dai lavoratori, presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività, come: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione e gli appaltatori. **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 4 ottobre 2022)**



Antincendio - 2

■ Prevenzione incendi, impianti di stoccaggio rifiuti in regola dal 9 novembre prossimo

Squadra di emergenza sempre presente. Conto alla rovescia per le norme pubblicate in Gazzetta l'11 agosto. Applicazione sia per i nuovi impianti sia per quelli esistenti

Gli stabilimenti e gli impianti per lo stoccaggio dei rifiuti hanno ora una regola tecnica di prevenzione incendi da rispettare, diventata realtà con il Dm del ministero dell'interno 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 agosto e in vigore dal prossimo 9 novembre. Più precisamente, le nuove norme tecniche si applicano agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq. Rientrano nella sfera d'azione delle nuove regole sia i siti di nuova realizzazione che quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022. In particolare, le attività esistenti dovranno essere adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Dm, ossia entro il 9 novembre 2027. Tuttavia, non sono obbligati a conformarsi alle nuove norme i siti esistenti che siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, o, risultino in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011. Per le attività in regola con Cpi o Scia, in presenza di modifiche sostanziali, vanno comunque attivati gli iter previsti dal Dpr del 2011 ed allora sarà comunque necessario tener conto delle nuove norme.

25

La normativa di riferimento

Attualmente gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti – va ricordato – non costituiscono di per sé un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ma possono essere comunque sottoposti agli adempimenti di prevenzione incendi in quanto può capitare che inglobino al loro interno una delle attività contenute nell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. Tuttavia, era stato previsto un ampliamento di tale elenco, in particolare, il 30 settembre 2020 il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi aveva approvato una bozza di provvedimento che proponeva l'integrazione dell'elenco con l'ottantunesima attività "soggetta", rappresentata appunto dai siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Occorreva un Dpr per rendere operativa l'integrazione, che, al momento, non è stato emanato. Dunque, la nuova Rtv, non riguardando un'attività soggetta, non fa parte del Codice di prevenzione incendi. Va però utilizzata insieme al Codice ed in particolare, considerando le sezioni: "Generalità", "Strategia antincendio", "Metodi", nonché le Rtv per le "aree a rischio specifico", "aree a rischio per atmosfere esplosive" e "vani degli ascensori". Dunque, sarà possibile applicare anche una certa flessibilità progettuale facendo ricorso a soluzioni alternative, probabilmente molto spesso necessarie per superare la rigidità strutturale della nuova norma, specie in riferimento alle distanze di separazione. Non bisogna dimenticare il Codice dell'ambiente: molte definizioni (rifiuto, stoccaggio, produttore del rifiuto, centro di raccolta, etc..) rimandano direttamente al Dlgs 152 del 2006.

Tipologia di rifiuti e compatibilità

La nuova normativa conduce alla valutazione attenta del tipo di rifiuto e della sua pericolosità sia intrinseca che relativa, ossia legata al contatto tra materiali o sostanze non compatibili tra loro. L'abbinamento di diversi rifiuti in uno stesso cumulo potrebbe difatti rivelarsi pericoloso per lo sviluppo, ad esempio, di reazioni esotermiche o per la formazione di composti pericolosi. In altre parole: «i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e comunque tenendo conto della compatibilità tra di



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



essi. Sono fatte salve le operazioni di accorpamento, raggruppamento e miscelazione consentite ed autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti».

Distanze di separazione

Per limitare la propagazione di eventuali incendi, in caso di stoccaggi all'aperto, la regola tecnica considera basilare la determinazione di idonee distanze di separazione. L'obiettivo: evitare che, a causa dell'irraggiamento termico, un cumulo di rifiuti possa essere innescato dall'incendio di un cumulo ad esso vicino o che le fiamme possano propagarsi oltre i confini del sito o agli edifici vicini o alle aree di lavorazione presenti nell'attività. In soluzione conforme, i metodi per determinare tali distanze sono due: uno tabellare e l'altro analitico. Il metodo tabellare consente il calcolo delle distanze in funzione prevalentemente di tre variabili: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche e dimensionali per gli stoccaggi, fissando anche il massimo quantitativo di rifiuti di un singolo cumulo in funzione della caratteristica prevalente di crescita dell'incendio. Per il metodo analitico, la Rtv rimanda al capitolo S.3 della regola tecnica orizzontale del Codice, precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. La determinazione delle distanze di separazione e della lunghezza dei cumuli definita per gli stoccaggi all'aperto ha valore anche per quelli al chiuso, per i quali «le dimensioni dei cumuli di rifiuti e le distanze tra essi non devono superare i limiti imposti per gli stoccaggi all'aperto», si legge nell'allegato tecnico del Dm.

26

Controllo degli incendi

Per il controllo degli incendi, la nuova norma prescrive l'installazione di estintori carrellati (almeno uno ogni 500 mq di superficie lorda o secondo le risultanze della valutazione dei rischi) in presenza di rifiuti classificati come comburenti o pericolosi per l'ambiente. Per le aree di stoccaggio all'aperto con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq è richiesta la protezione tramite reti di idranti all'aperto, fanno eccezione le discariche purché sia disponibile almeno un idrante (erogazione minima di 300 litri al minuto per una durata di almeno 60 minuti), derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dal confine dell'attività. Anche per le aree di stoccaggio al chiuso l'obbligo di installazione della rete di idranti scatta al di sopra della soglia di 600 MJ/mq e, superati i 1200 MJ/mq, la normativa richiede anche un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività. In ogni caso, le reti di idranti non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con l'acqua potrebbe costituire un pericolo. È il caso della presenza di rifiuti pericolosi che reagiscono a contatto con l'acqua sviluppando gas infiammabili.

Squadra di emergenza sempre presente

Nei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti soggetti alle nuove norme diventa obbligatorio prevedere una squadra di emergenza presente durante l'orario di esercizio dell'attività. Inoltre, il coordinatore del servizio antincendio deve essere reperibile anche al di fuori dell'orario di esercizio. Le prove di attuazione del piano di emergenza vanno effettuate con cadenza almeno annuale. Infine, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 agosto 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Giurisprudenza

■ La mediazione preventiva è obbligatoria nell'azione di responsabilità contro l'amministratore

Tribunale di Bologna – Sentenza 11 marzo 2022, n. 643

Nelle contese condominiali, la sua assenza può pregiudicare la procedibilità della domanda giudiziale

Le controversie condominiali rientrano nella categoria delle contese per cui è previsto l'obbligo della preventiva mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. L'articolo 71 quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile stabilisce che «per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice».

27

L'azione di responsabilità promossa contro l'amministratore del condominio è soggetta all'obbligo della preventiva mediazione? Affronta la questione il Tribunale di Bologna con la sentenza 643, pubblicata l'11 marzo 2022, fornendo risposta affermativa alla domanda.

La vicenda

La vertenza nasce dal giudizio promosso da una società, proprietaria di un immobile aziendale facente parte di un condominio, la quale agiva in giudizio nei confronti della società amministratrice di quest'ultimo, chiedendo al Tribunale che venisse accertata la sua responsabilità, unitamente ad altri convenuti, per il dissesto economico subito a seguito di un incendio che aveva danneggiato in maniera molto significativa lo stabile condominiale, coperto dalla polizza incendio, che però non comprendeva l'unità immobiliare di proprietà della società attrice. A sostegno della domanda, quest'ultima evidenziava che la sua posizione debitoria, già gravata dalla stipula di un mutuo per l'acquisto dell'immobile aziendale, si era ulteriormente aggravata in particolare per le spese di manutenzione straordinaria affrontate a seguito dell'incendio e da una serie di decreti ingiuntivi richiesti nei suoi confronti dal legale del condominio, chiamato anche lui in giudizio per aver assecondato le richieste dell'amministratore, sulla scorta dei quali il condominio aveva pignorato l'immobile dell'attrice, che era stato poi venduto all'asta, costringendola alla definitiva cessazione dell'attività sociale.

Gli amministratori si appellano all'improcedibilità di giudizio

L'attrice attribuiva all'amministratore del condominio la responsabilità per aver erroneamente escluso l'immobile di sua proprietà dalla polizza assicurativa, violando il regolamento condominiale allegato all'atto di compravendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, il quale prevedeva l'accordo di gestire in comune l'assicurazione globale fabbricati, con copertura per incendio e responsabilità civile del condominio, costringendola così ad accollarsi le spese per la manutenzione derivate dall'incendio. Costituendosi in giudizio, la società amministratrice del condominio, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda attorea, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per non avere l'attrice provveduto a esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



La sentenza del Tribunale

L'eccezione è stata accolta dal Tribunale il quale, dopo aver ricordato che l'onere di procedere con il tentativo di mediazione grava sulla parte che propone la domanda e aver preso atto che, nonostante gli inviti dallo stesso formulato, il tentativo di conciliazione non era stato esperito, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea. Il giudicante ha ritenuto che anche le controversie riguardanti l'asserita responsabilità dell'amministratore di condominio rientrano nell'ambito della materia condominiale e, quindi, sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione. Anche se si volesse ritenere la domanda attorea, ha concluso il Tribunale bolognese, non assoggettabile al procedimento di mediazione obbligatoria, ciò non escluderebbe l'improcedibilità della stessa in quanto, una volta che il giudice dispone la mediazione in qualsiasi causa, con qualsiasi oggetto, essa diventa condizione di procedibilità della domanda stessa.

(Giovanni Iaria, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 1 settembre 2022)



Rassegna normativa

(G.U. 10 ottobre 2021, n. 237)

Ambiente, Salute e Sicurezza

29

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 agosto 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 916). (22A04983)
(G.U. 3 settembre 2022 n. 206)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2022

Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL). (22A05009)
(G.U. 6 settembre 2022 n. 208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, modalita' di formazione, modalita' di svolgimento dell'esame e aggiornamento professionale. (22A05001)
(G.U. 7 settembre 2022 n. 209)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 agosto 2022

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (22A05025)
(G.U. 8 settembre 2022 n. 210)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2022

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (22A05160)
(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 agosto 2022

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (22A05159)
(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 aprile 2022

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti. (Ordinanza n. 126). (22A05086)
(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 1 giugno 2022

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 127). (22A05087)
(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A05097)
(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A05098)
(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A05099)
(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 917). (22A05241)
(G.U. 14 settembre 2022 n. 215)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (22A05221)
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. (22A05222)
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (22A05223)
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (22A05224)
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (22A05297)
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 settembre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 918). (22A05298)
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (22A05273)
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.
(G.U. 21 settembre 2022 n. 221)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 922). (22A05477)

(G.U. 23 settembre 2022 n. 223)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 924). (22A05443)
(G.U. 23 settembre 2022 n. 223)

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 [Decreto aiuti ter]

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)
(G.U. 23 settembre 2022 n. 223)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 settembre 2022**

Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 919). (22A05416)
(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. (Ordinanza n. 920). (22A05417)
(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 settembre 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. (Ordinanza n. 921). (22A05418)
(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (Ordinanza n. 925). (22A05478)
(G.U. 26 settembre 2022 n. 225)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 settembre 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A05638)
(G.U. 30 settembre 2022 n. 229)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 923). (22A05528)
(G.U. 30 settembre 2022 n. 229)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 28 maggio 2022. (22A05511)
(G.U. 1 ottobre 2022 n. 230)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2022

Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. (22A05683)
(G.U. 7 ottobre 2022 n. 235)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2022

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto dal 24 al 25 maggio 2022. (22A05684)
(G.U. 7 ottobre 2022 n. 235)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2022

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 927).
(22A05686)
(G.U. 8 ottobre 2022 n. 236)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. (22G00156)
(G.U. 10 ottobre 2022 n. 237)



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra luglio e settembre.

33

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 13823:2022 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI CEN/TS 12101-11:2022 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi
- UNI EN 12101-6:2022 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit
- UNI EN 12101-13:2022 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 13: Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione
- UNI EN 12259-14:2022 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 14: Sprinkler per applicazioni residenziali
- UNI EN 14972-10:2022 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 10: Protocollo di prova per la protezione dell'atrio con ugelli a parete laterale per sistemi con ugelli aperti
- UNI CEN/TS 17749:2022 Sistemi di estinzione degli incendi nelle cucine professionali - Progettazione del sistema, documentazione e requisiti di prova - Procedure di prova antincendio per plenum e condotti



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022



L'Esperto risponde

■ Nuove norme antincendio dal 30 maggio scorso, parola d'ordine prevenzione

D. Vivo in un condominio edificato negli anni '70 del secolo scorso. Gradirei conoscere quali sono le norme antincendio obbligatorie previste per gli edifici costruiti in quegli anni.

34

R. Tutte Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, in esecuzione dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, numero 139. Si tratta del decreto dell'Interno del 19 maggio 2022. La regola tecnica verticale (Rtv) contenuta nel Dm va a integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve essere utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi ed alle altre Rtv pertinenti. La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base alla quota massima dei piani. Il testo, infine, individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendio (Gsa).

(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 6 settembre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 Ore Professionale

© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
settembre-ottobre 2022**

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA

